

# **BVGer F-873/2026 vom 3. März 2026**

Bundesverwaltungsgericht, 2026-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-873\\_2026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-873_2026)

FR: TAF F-873/2026 du 3 mars 2026

IT: TAF F-873/2026 del 3 marzo 2026

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

### **E. 1.2**

La decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato presentato in tedesco. Ai sensi dell'art. 33a°cpv. 2 PA, la lingua della presente procedura è l'italiano.

### **E. 1.3**

I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

### **E. 2.1**

L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che, in considerazione del visto Schengen rilasciato - con validità fino al 20 dicembre 2025 - e dell'accettazione della Bulgaria del 16 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 12 par. 4 RD III, la Bulgaria è competente per lo svolgimento della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-9943/2025 del 5 gennaio 2026 consid. 2.1; F-9203/2025 del 3 dicembre 2025 consid. 2.3; F-6003/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.3), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Bulgaria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che difettano validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Con l'autorità inferiore, va ritenuto che la ricorrente, in caso di trasferimento nell'ambito della procedura Dublino, non sarebbe esposta a serie violazioni dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 3 CEDU, ovvero verrebbe rinviata, in violazione del principio del divieto di respingimento, nel suo Stato d'origine, oppure che, rientrando in tale Paese, si troverebbe in una situazione di indigenza esistenziale. L'autorità inferiore ha sufficientemente accertato lo stato di salute della ricorrente e ha indicato le sue problematiche anche nelle modalità di trasferimento. A tal riguardo, essa ha tenuto conto del fatto che la Bulgaria dispone di un

sistema sanitario funzionante e che, dopo la presentazione di una domanda d'asilo, alla ricorrente sarebbe garantito l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici. Dagli atti non emergono elementi che consentano di ritenere che tale Stato le negherebbe i trattamenti di cui dovesse aver bisogno. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento della ricorrente verso la Bulgaria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

### **E. 2.2.1**

In sede di ricorso, la ricorrente fa valere essenzialmente di trovarsi in uno stato di salute critico. Afferma inoltre che il suo ex datore di lavoro sarebbe attivo nella criminalità organizzata e che ella sarebbe divenuta testimone di un crimine da lui commesso. Sussisterebbe altresì un possibile sospetto di tratta di esseri umani nonché un rischio di violenza di genere in Bulgaria.

### **E. 2.2.2**

A tal proposito, occorre dapprima evidenziare come nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, il Tribunale ha statuito che, sebbene il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, e per questo, in principio, i trasferimenti di richiedenti verso la Bulgaria possono essere effettuati. Inoltre, delle procedure d'asilo corrette non risultano sistematicamente impossibili. Neppure il fatto che la quota di accoglimento delle domande d'asilo di richiedenti l'asilo di alcuni Stati sia bassa, non sarebbe sufficiente per ostacolare i trasferimenti verso la Bulgaria. Invero, le persone che sono interessate da una decisione negativa in materia d'asilo, possono avere accesso ad una via ricorsuale efficiente. Inoltre, le condizioni dei centri di accoglienza e di detenzione, sebbene siano precarie, non possono essere qualificate come disumane o degradanti. Anche nel caso di persone particolarmente vulnerabili un trasferimento verso la Bulgaria non risulta essere di per sé proscritto. In tali casistiche occorrerà però esaminare in modo approfondito, se nel caso specifico la persona interessata nel caso d'esecuzione del suo trasferimento, sarebbe confrontata ad un trattamento inumano e degradante (cfr. sentenza del TAF F-7195/2018 precisata consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7; e ex multis le sentenze del TAF F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 7.1 e F-7266/2024 del 28 novembre 2024 consid. 4).

### **E. 2.2.3**

Con riferimento allo stato di salute della ricorrente, va rilevato che la (...), la (...), nonché l'ipertensione arteriosa, risultano oggettivamente comprovate dagli atti. Per contro, non emerge dagli atti che la ricorrente si trovi in uno stato di salute critico, ed ella stessa ha peraltro dichiarato, nel corso del colloquio Dublino, di essere in buona salute. Sebbene siano ancora pendenti ulteriori accertamenti in ambito neurologico, cardiologico e presso specialisti in medicina del sonno, le diagnosi note da oltre vent'anni non raggiungono un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Bulgaria sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro

Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), né sono idonee a fondare una particolare vulnerabilità tale da rendere necessario l'ottenimento di garanzie individuali da parte delle autorità bulgare (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 7.4.1; sulla valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). A tale valutazione non ostante nemmeno il rapporto medico del pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di Mendrisio del 5 febbraio 2026, secondo il quale la ricorrente si è presentata a causa di un episodio di agitazione nel contesto di (...) nota, nonché il referto medico dell'11 febbraio 2026, attestante una cefalea frequente. Parimenti, né il ricorso né gli ulteriori atti offrono motivo per rinviare la causa all'autorità inferiore per un approfondimento di un'eventuale vulnerabilità (cfr. sentenza del TAF F-7173/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.6).

#### **E. 2.2.4**

Per quanto concerne la minaccia asseritamente proveniente dal suo ex datore di lavoro, occorre rilevare che né il rapporto di lavoro né una situazione di minaccia sono stati sostanziati o comprovati. Dall'esame degli atti non emergono elementi concreti dai quali si possa desumere un possibile sospetto di tratta di esseri umani né indizi di violenza di genere in Bulgaria. Neppure le argomentazioni della ricorrente del 25 febbraio 2026 conducono a una diversa valutazione. Va inoltre ricordato che la Bulgaria è uno Stato di diritto, dotato di un sistema giudiziario funzionante nonché di autorità di polizia capaci e disposte a fornire protezione. Qualora la ricorrente dovesse ritenersi oggetto di comportamenti illeciti o di minacce da parte di terzi, spetterà a lei esigerne il rispetto presso le autorità bulgare competenti.

#### **E. 3**

Alla luce di quanto precede, non può neppure essere rimproverato all'autorità inferiore di aver accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, ragione per cui la corrispondente conclusione eventuale volta al rinvio della causa è da respingere. Parimenti, non sussiste alcun motivo per ingiungere all'autorità inferiore di ottenere dalle autorità bulgare garanzie individuali ai sensi della conclusione subeventuale, sicché anche questa è da respingere.

#### **E. 4**

Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

#### **E. 5**

Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 6 febbraio 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto.

#### **E. 6.1**

Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.

#### **E. 6.2**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008

[TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.